



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella procedura di liquidazione iscritta al n. R.F. 17/2021 relativa a: **PATRIZIA PETERLE e SERGIO FRANCO**

Il Giudice delegato alla trattazione del procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore n.17/2021

viste la domanda di liquidazione ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012 depositata in data 6.10.2021 da Patrizia Peterle e Sergio Franco unitamente alla documentazione allegata;

letta la relazione particolareggiata dell'O.C.C. avv. Tiziana Miani - Calabrese datata 6.10.2021;

ritenuta la competenza dell'adito Tribunale ex art 9, c. 1 legge 3/12, essendo i ricorrenti residenti in provincia di Verona

osserva quanto segue

I sigg.ri Patrizia Peterle e Sergio Franco ha presentato una proposta finalizzata ad ottenere l'apertura della procedura liquidatoria, ex art. 14 ter l. 3/2012 mettendo a disposizione della procedura tutto il proprio patrimonio composto da due immobile nonché la somma di € 60 mensile per la durata di quattro anni.

Ai fini dell'ammissibilità della procedura, presentata congiuntamente dai due coniugi ai sensi dell'art. 7 bis legge 3/12, si osserva che:

- a) i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge 3/12 posto che la società di cui erano soci illimitatamente responsabili è stata cancellata dal Registro delle Imprese nel 2017;
- b) i ricorrenti, come attestato anche dal gestore della crisi, non sono stati in precedenza ammessa ad altre procedure di sovraindebitamento, sicché sussiste anche il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. b legge 3/12;
- c) i ricorrenti, come attestato dal gestore della crisi, versano effettivamente in condizione di sovraindebitamento, atteso che a fronte di debiti esigibili versoper complessivi € 331.304,75 oltre al compenso del gestore e del professionista che li assistono per la presente procedura, non svolgono alcuna attività lavorativa in quanto il sig. Franco Il sig. Franco è titolare di assegno di invalidità e percepisce prestazioni assistenziali quale invalido civile per

complessivi € 1.760,00 a fronte di spese mensili di € 1.460 cui devono aggiungersi le spese di Tari, Sorit, riscaldamento, servizio lampade votive Cimitero, compenso commercialista; i ricorrenti sono poi proprietari di due immobile, su cui pende pignoramento immobiliare da parte di, valutato nella perizia del CTU del 2018 in complessivi € 130.000,00 e sono titolari di conto corrente con saldo al 10.9.2021 di € 1.182,18

d) secondo quanto evidenziato dalla ricorrente, e verificato dal gestore della crisi, l'indebitamento è da ricondursi all'attività imprenditoriale degli stessi che, quali soci della Villamarket di Peterle Patrizia & C. s.n.c., dal 2008 sino al 2017 hanno gestito un piccolo supermercato a Villabartolomea. Lo stato di crisi e lo scioglimento della società sono dipesi, secondo quanto riferito, in parte da una crisi economica del settore ma soprattutto dalla malattia-omissis-;

e) alla domanda sono stati allegati tutti i documenti indicati dall'art. 14ter, c. 3, ivi compresa la relazione particolareggiata del gestore della crisi, che a sua volta contiene tutte le indicazioni e valutazioni prescritte dalla norma;

f) la documentazione allegata alla domanda (verificata come completa ed attendibile dal gestore della crisi, anche a seguito delle verifiche autonomamente svolte) consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei ricorrenti, sicché anche sotto questo profilo la domanda è completa;

g) allo stato non sono emersi atti dispositivi del patrimonio da parte dei debitori né atti impugnati dai creditori ovvero atti in frode negli ultimi cinque anni tali da comportare l'inammissibilità della domanda;

h) l'art. 14 ter indica espressamente, quali beni non compresi nella liquidazione, i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice. Nello specifico le spese medie mensili per il sostentamento del nucleo familiare composto dagli istanti, sono state indicate in € 1.460. Detta somma comprende la rata concordata con il Comune di Castagnaro per il pagamento di tasse arretrate che tuttavia dovranno quindi rientrare nell'alveo della liquidazione mentre non contempla spese di riscaldamento, TARI, futuri canoni di

locazione per il periodo successivo al rilascio dell'immobile di proprietà. Alla luce di quanto sopra si prende atto della disponibilità dei ricorrenti di eseguire un versamento mensile a favore dei creditori di € 60.

Si precisa sin da ora che al momento della predisposizione dell'inventario dovranno essere indicati quali, tra i beni della ricorrente, possono essere effettivamente sottratti dal patrimonio liquidabile perché di nessun valore. La liquidazione del patrimonio dovrà avvenire con le modalità e secondo le tempistiche che saranno stabilite dal liquidatore nell'apposito programma di liquidatore che dovrà predisporre ai sensi dell'art. 14novies, c. 1 legge 3/12.

Va infine emesso il provvedimento di inibitoria ex art. 14quinquies, c.2 lett. b) legge 3/12 rispetto ad ogni iniziativa esecutiva (già pendente o futura), cautelare o di acquisizione di diritti di prelazione che possa interessare il patrimonio oggetto di liquidazione. "Il tutto con la precisazione che l'inibitoria deve essere emessa con efficacia sino al momento in cui diverrà definitivo il futuro provvedimento di chiusura della procedura ex art 14novies. Invero il dato normativo, laddove prevede che detta efficacia debba essere prevista "sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo" è evidentemente frutto di errore commesso nella redazione della disposizione, atteso che un tale provvedimento di omologazione non è contemplato nell'ambito della procedura di liquidazione. Pertanto, per dare un senso alla norma e consentirle di perseguire lo scopo suo proprio (proteggere il patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive e cautelari individuali per tutta la durata della liquidazione), deve necessariamente ritenersi che l'efficacia del provvedimento di inibitoria e sospensione in questione debba perdurare sino alla chiusura della procedura" (Decreto Tribunale Verona 28.1.2021 est. Pagliuca).

Il liquidatore dovrà curare la trascrizione del presente provvedimento presso pubblici registri in relazione ai beni compresi nella liquidazione

P.Q.M.

Visto l'art. 14quinquies legge 3/12:

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Patrizia Peterle (c.f. PTRPRZ61R68E512U) nata a Legnago il 28.10.1961 e Sergio Franco (c.f. FRNSRG53D18C041C) nato a Menà di Castagnaro (VR) il 18.4.1953;
- 2) nomina liquidatore l'avv. Tiziana Miani-Calabrese; ;
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma 5 legge 3/12 non sarà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei coniugi Patrizia Peterle e Sergio Franco;

4) dispone che Patrizia Peterle e Sergio Franco comunichino al liquidatore ogni variazione delle proprie entrate e ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante il periodo di durata (minimo quattro anni) della procedura, entrata che dovrà essere messa a disposizione del liquidatore e che integrerà la provvista da mettere a disposizione dei creditori;

5) ordina a Patrizia Peterle e Sergio Franco di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore i beni compresi nell'attivo da liquidare nei termini che saranno indicati dal liquidatore nel programma di liquidazione;

6) dispone che il liquidatore:

- provveda entro 60 giorni alla formazione dell'inventario dei beni da liquidare e alle comunicazioni ai creditori di cui all'art. 14 sexies, c. 1 legge 3/12, assegnando loro un termine non inferiore a 120 giorni per la proposizione delle domande di insinuazione al passivo e di rivendica/restituzione;

- provveda, entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario, alla predisposizione del programma di liquidazione, dandone comunicazione al ricorrente e ai creditori, con successivo deposito presso la cancelleria del Giudice;

- provveda entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo della procedura, ai sensi dell'art 14 octies legge 3/12;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione e di riparto tra i creditori e, comunque, non prima che siano decorsi quattro anni dall'apertura della procedura, a richiedere al Giudice la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 14 novies, c. 5 legge 3/12;

- provveda agli altri incumbenti di cui all'art. 14 novies legge 3/12 e, in genere, a suo carico in base alla predetta legge;

7) dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dall'anno 2022) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento;

8) dispone che, a cura del liquidatore, della domanda di liquidazione e del presente decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del Tribunale e sul sito web "Il Caso.it". Il tutto previa cancellazione (nella parte motiva, nelle richieste e nel dispositivo) di tutti dati sensibili o riservati (nominativo, dati anagrafici, dati relativi allo stato di salute dell'istante; indirizzo di residenza dei ricorrenti);

Si comunichi ai ricorrenti, all'OCC avv. Tiziana Miani - Calabrese

Verona

9.11.2021

Il Giudice Delegato
Dott.ssa Silvia Rizzuto

Avv. ALESSANDRO BRAGA

37053 Cerea (VR) - Via XXV Aprile n. 43
Cell. 340 15.30.210 - Fax 0442 329179
C.F.: BRG LSN 73B01 E512H - P.IVA: 04160880235
E-mail: alessandrobrega73@libero.it
Pec: avvalessandrobrega@ordineavvocativrpec.it

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX ART. 14-TER SS. LEGGE N. 3 DEL 27/01/2012

I sottoscritti Patrizia Peterle, c.f.: PTRPRZ61R68E512U,
e Sergio Franco, c.f.: FRNSRG53D18C041C,
entrambi residenti elettivamente domiciliati, ai
fini del presente giudizio, presso lo studio dell'avv. Alessandro Braga
sito a Cerea (VR) in via XXV Aprile n. 43 (c.f.: BRGLSN73B01E512H, Fax:
0442329179, PEC: avvalessandrobrega@ ordineavvocativrpec.it),
che li rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio
separato da valere quale procura in calce ex art. 83, III comma,
c.p.c.

ESPONGONO

FATTO

1) I coniugi Franco erano soci della ditta Villamarket di Peterle
Patrizia & C. s.n.c. con sede legale in 37049 Villa Bartolomea (VR)
via Luigi e Antonio Bellini n. 29 (doc. 1) e, in quanto tali,
illimitatamente e solidalmente responsabili delle obbligazioni
sociali. La società era stata costituita nel 2008 per la gestione di un
piccolo supermercato a Villabartolomea (VR).
Purtroppo, l'impresa non è riuscita a reggere il peso della crisi
economica a causa di una serie di problemi finanziari
.....⁽¹⁾La società in data 13/07/2017 veniva sciolta
con atto notarile del dott. Lorenzo Salvatore (doc. 3).

¹ Il signor Franco Sergio è affetto da disautonomia motoria in grave paraparesi atassica come documentato nei referti allegati.

Nel 2018 i creditori della società iniziavano una serie di esecuzioni (doc. 4, 5) attraverso sia il pignoramento immobiliare ⁽²⁾ sia presso terzi ⁽³⁾ (INPS con pignoramento di quota parte della pensione del signor Franco).

Nel mese di febbraio 2021 i coniugi Franco hanno ricevuto la notifica di un nuovo atto di precetto e, in data 12/03/2021, di un nuovo pignoramento immobiliare ⁽⁴⁾.

- 2) Poiché è intenzione e volontà degli istanti porre rimedio alla situazione debitoria mettendo a disposizione i propri beni, in data 03/04/2021 lo scrivente procuratore inviava tramite PEC, all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Verona, l'istanza per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con contestuale nomina del gestore (doc. 6).
- 3) L'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istruiva il procedimento n. 10/2021 nominando gestore della crisi l'avv. Tiziana Miani-Calabrese, che accettava l'incarico.
- 4) Il gestore della crisi, con mail del 21/04/2021 (doc. 7), comunicava l'esigenza di fissare un incontro al fine raccogliere tutte le informazioni e i documenti utili per l'istruttoria della procedura.
- 5) Dopo alcuni incontri presso lo studio dell'avv. Miani-Calabrese, il Gestore della Crisi elaborava la relazione particolareggiata (doc. 8) accertando l'attendibilità e la fattibilità del piano proposto e

2

attestando la veridicità dei dati e della documentazione depositata a corredo.

Si precisa che la relazione consta dei seguenti allegati: documenti di identità dei coniugi Franco (doc. 9), documento di ricovero del signor Franco Sergio del 05/10/2018, dichiarazione INPS del 03/07/2019, dichiarazione credito INPS, verbale di invalidità civile (doc. 10), scioglimento anticipato della SNC (v. doc. 3), visura camerale Villa Market (v. doc. 1), bilancio al 31/12/2015 e al 31/12/2016 (doc. 11), estratto atto di matrimonio (doc. 12), certificazione di residenza e stato famiglia (doc. 13), ispezione ipotecaria (doc. 14), perizia immobile (doc. 15), estratto a ruolo Franco Sergio e Peterle Patrizia (doc. 16, 16.1, 16.2, 16.3), estratti conto Cassa Padana (doc. 17), preventivo dentista (doc. 18), contratto Findomestic (doc. 19), fatture Servizio Elettrico Nazionale e Acque Venete (doc. 20, 20.1), avviso di pagamento Sorit (doc. 21), Tari anni 2020/2021 (doc. 22), spese servizio lampade votive 2021 (doc. 23) e rateizzazione Tari (doc. 24).

*

DIRITTO

Come si evince dalla relazione particolareggiata elaborata dal Gestore della crisi, avv. Miani-Calabrese:

- a) I signori Peterle Patrizia e Franco Sergio (di seguito anche coniugi Franco) versano in situazione di sovra indebitamento così come definita dall'art. 6 ⁽⁵⁾ della Legge n. 3 del 27/01/2012, non sono

⁵ Art. 6 (Finalità e definizioni), comma 2, lettera a), Legge n. 3/2012: "Ai fini del presente capo, si intende: a) per "sovra indebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi

soggetti alle procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1942 e non hanno fatto ricorso, nel quinquennio precedente, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012.

- b) I coniugi Franco sono sposati dal 24/11/1979 (v. doc. 12) in regime di separazione dei beni.
- c) Il ceto creditorio è composto da ex fornitori della ditta, da Enti previdenziali, da Equitalia e dal Commercialista (il cui credito risulta peraltro prescritto). L'elenco analitico dei creditori e dei rispettivi crediti è indicato da pag. 8 a pag. 12 della Relazione particolareggiata (v. doc. 8).
- d) La situazione debitoria ammonta complessivamente ad € 351.828,80= di cui: € 20.524,05= in prededuzione, € 202.392,32= in privilegio ed € 128.912,43= in chirografo.
- e) Il signor Franco Sergio è titolare di prestazioni assistenziali per un importo complessivo di € 1.746,00= (assegno invalidità civile cat. IOCOM n. 37501299, invalidità civile cat. INVCIV n. 7117712 e assegno di accompagnamento). Mentre la signora Peterle Patrizia non è titolare di alcuna prestazione pensionistica ⁽⁶⁾.
- f) I coniugi Franco sono cointestatari del C/C ordinario n. 00012059331 presso Cassa Padana con saldo al 30.6.2021 di € 125,10= ⁽⁷⁾.

fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

⁶ Cfr. pag. 4-5 della Relazione del Gestore della crisi.

⁷ Cfr. pag. 5 della Relazione particolareggiata del Gestore della crisi.

g) Le spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia ammontano mensilmente a circa € 1.600/1.700=. Per il mese di luglio 2021 l'importo è stato di € 1.610,00= (8).

h) Stante la volontà di accedere alla procedura di liquidazione, i ricorrenti mettono a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio pignorabile composto da due seguenti immobili:

- Catasto fabbricati del Comune di Castagnaro Fg. 20 m. n. 920 sub. 1 (via Giacomo Leopardi n. 434 - località Menà - abitazione di tipo economico, piano terra e primo);
- Catasto fabbricati del Comune di Castagnaro Fg. 20 m. n. 920 sub. 4 (via Giacomo Leopardi n. 434 -località Menà- laboratorio, piano terra);

Il valore dei due immobili ammonta complessivamente a € 137.050,00= come da perizia di stima elaborata dal CTU Baffa nel pignoramento immobiliare n. 10/2018 poi dichiarato estinto (v. doc. 15).

Inoltre, i coniugi Franco si dichiarano disponibili ad eseguire un versamento mensile a favore dei creditori di € 60,00 per la durata di quattro anni (€ 2.880,00=) dal momento dell'ammissione da parte del Tribunale alla Procedura di liquidazione.

i) Si allegano le dichiarazioni dei redditi degli anni 2017, 2018, 2019 (doc. 25, 26 27).

*

Tutto quanto premesso i signori Peterle Patrizia e Franco Sergio come sopra rappresentati, domiciliati e difesi

8 Cfr. pag. 5-6 della Relazione particolareggiata.

CHIEDONO

che Il'Ill.mo Tribunale adito voglia disporre l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, con conseguente nomina del liquidatore, anche nella figura dell'Organismo di Composizione della Crisi già individuato.

Si richiede, sin d'ora, l'ammissione al beneficio della esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti.

Si depositano i seguenti documenti:

- Doc. 1 Visura camerale Villa Market s.n.c.;
- Doc. 2 Verbale invalidità civile;
- Doc. 3 Atto notarile di scioglimento;
- Doc. 4 Atto di pignoramento di crediti presso terzi;
- Doc. 5 Atto di pignoramento immobiliare;
- Doc. 6 Domanda di accesso alla procedura;
- Doc. 7 Email avv. Miani Calabrese 21/04/2021;
- Doc. 8 Relazione del gestore della crisi.
- Doc. 9 Documenti d'identità;
- Doc. 10 Documenti invalidità signor Franco;
- Doc. 11 Bilancio 31-12-2015 e 2016;
- Doc. 12 Estratto di matrimonio;
- Doc. 13 Certificato anagrafico;
- Doc. 14 Ispezione ipotecaria;
- Doc. 15 Perizia immobile;
- Doc. 16 Estratti a ruolo;
- Doc. 17 Estratti conto Cassa Padana;
- Doc. 18 Preventivo dentista;
- Doc. 19 Contratto Findomestic;

- Doc. 20 Fatture SEN e Acque Veronesi;
- Doc. 21 Avviso pagamento Sorit;
- Doc. 22 Tari anni 2020/2021;
- Doc. 23 Spese lampade votive;
- Doc. 24 Rateizzazione Tassa rifiuti
- Doc. 25 Certificazione Unica 2017;
- Doc. 26 Certificazione Unica 2018;
- Doc. 27 Certificazione Unica 2019.

*

Si dichiara, ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia, che per il presente procedimento il contributo unificato ammonta a Euro 98,00=.

Ai sensi della legge n. 80/05 si dichiara di voler ricevere le comunicazioni, via fax, al numero 0442-329179 ovvero al seguente indirizzo PEC: avvalessandrobraga@ordineavvocativrpec.it.

Cerea, lì 20/09/2021

Avv. Alessandro Braga